

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE



"RriMiBashkë"

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"RriMiBashkë" APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n.106 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n.105, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "RriMi Bashkë APS", con sede a Pallagorio provincia di Crotone, in c.so Vittorio Emanuele n. 109.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di tutta la collettività, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

"FARE CULTURA", una cultura accessibile che sia strumento di inclusione sociale e dialogo e che promuova la ricerca di una costante e positiva evoluzione nella partecipazione, personale e collettiva, per contribuire all'abbattimento delle barriere culturali, socio-economiche e generazionali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di operare e promuovere:

- A. I principi contenuti nella Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 e delle altre norme nazionali e internazionali per la tutela delle Minoranze Linguistiche Storiche
- B. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328.



- 
- C. Servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e alla L. 22 giugno 2016, n. 112.
 - D. Educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
 - E. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
 - F. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del DL. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - G. Organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - H. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - I. Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo Settore;
 - J. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - K. Agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
 - L. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - M. Riqualificazione dei beni pubblici non utilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
 - N. Beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - O. Tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli enti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000, n. 53. E i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
 - P. Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184;
 - Q. Ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 3

Per perseguire i propri scopi, l'Associazione in particolare propone:

- Promozione sociale, culturale, sportiva dilettantistica, educativa-formativa, ludico-ricreativa, turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale e sportiva della collettività intervenendo anche presso le strutture

pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, biblioteche, centri servizi culturali, strutture per l'infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani);

- Intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

- Organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo - culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell'informatica;

- Tutela, promozione e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;

- promuove attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la cultura, l'ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;

- Edita e diffonde riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, ed ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, educativa, ricreativa, culturale, ambientale e sociale;

- Promuove e realizza incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;

- organizza corsi di formazione e informazione inerenti tematiche ambientali, culturali, storico-artistico- archeologiche, turistiche, informatiche, sportive, escursionistiche e di comunicazione.

- L'associazione promuove e favorisce attraverso eventi ed iniziative mirate l'incontro tra generazioni e culture, utilizzando la lettura e la musica quali strumenti di coesione sociale, e stimola la partecipazione della popolazione ad iniziative socio-culturali.

Partendo dalla costituzione di un patrimonio librario e degli arredi, saranno pertanto organizzate attività volte a favorire l'inclusione sociale e la partecipazione di categorie fragili.

Si prevede di realizzare attività rivolte a giovani e bambini, come i laboratori di lettura destinati per bambini, momenti di condivisione con bambini e anziani in un'ottica di scambio intergenerazionale.

Organizzazione di eventi culturali per avvicinare la cittadinanza alla biblioteca: presentazioni di libri per adulti e bambini con il coinvolgimento della cittadinanza nella lettura del testo e nella



sua rappresentazione scenica; spettacoli teatrali per bambini e famiglie.

- Valorizza il patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico della zona organizzando iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del territorio, progettando e organizzando soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio ed escursioni naturalistiche, mirate all'incremento del turismo e alla formazione di una maggiore consapevolezza locale del valore storico, archeologico e turistico del territorio;

- Realizza progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio del territorio in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale; più in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità ed identità del territorio.

- Promuove precise azioni per la conoscenza del territorio locale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l'organizzazione di escursioni naturalistiche, visite guidate, mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici (amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali) e privati stipulando apposite convenzioni;

- Promuove la conoscenza e la diffusione delle tradizioni Arbëreshë e ne garantisce il recupero, mediante apposite manifestazioni, studi linguistici e storici riguardanti l'etnia Arbëreshë e scambi culturali, viaggi d'istruzione e gemellaggi con paesi di origine Arbëreshë e con paesi di altre minoranze linguistiche, per coglierne le peculiarità e favorire unità di intenti e azioni comuni.

- Promuove lo sviluppo dell'accoglienza e dell'ospitalità da parte delle comunità ospitanti, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico dei territori di competenza e tutte quelle iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti) atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, monumentale e culturale e che allo stesso tempo possono servire a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

Art 4

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà:

a) gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

b) gestire direttamente, o aderire, centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;

c) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;

d) dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;

e) stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;

f) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;

8. L'Associazione, inoltre, potrà, mediante specifiche deliberazioni:

a) allestire e gestire punti di ristoro, bar, sale di lettura, biblioteche, teatri, centri di promozione culturale e territoriale, punti di informazione turistica ed attività simili anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

b) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

c) esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

d) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;

e) valorizzare le produzioni agricole, le attività agro-alimentari e le specialità gastronomiche ed enogastronomiche, le produzioni ed i servizi, nel quadro di un'economia orientata ai principi di sostenibilità ambientale;

f) rafforzare la cultura e la consapevolezza delle potenzialità del patrimonio agroalimentare del territorio, organizzando incontri, conferenze, convegni, corsi, manifestazioni, seminari di studio, dibattiti ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione;

h) collaborare con enti, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, tradizionale, architettonico, ambientale, paesaggistico dell'agricoltura e dell'enogastronomia.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 100,00 pro capite e sarà aumentato dalle quote associative in ragione di euro 20 all'anno per i soci ordinari.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

Versamenti originari effettuati dai fondatori;

quote e contributi degli associati;

eredità, donazione e legati;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

(NOTE: vedi Art. 35 D.Lgs 117/2017 Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;

per esclusione:

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 – Volontari

a) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.

Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

b) L'Associazione può fornire agli associati e a terzi servizi di varia natura ad un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso; può inoltre organizzare, promuovere e gestire eventi culturali, visite guidate ed escursioni finanziati parzialmente o totalmente attraverso il pagamento di quote specifiche.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

l'Organo di Amministrazione;

il Presidente;

il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

La elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. (NOTA: Se non specificato diversamente hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti a libro soci. Tale periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato). Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

(NOTA: Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500).

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;

approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;

si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;

si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;

fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 10, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione

decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

predispone bilancio o rendiconto;

delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 12 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi

eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

(NOTA: In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori)

Art. 14 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

(NOTA: L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli Artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17)

Art. 15- Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall'insorgere della

controversia.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

in alternativa

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Crotone.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore

debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

_____ li _____

(NOTA: In caso di costituzione lo Statuto dovrà essere firmato da tutti i soci fondatori)

